

AMMORTIZZATORI EMERGENZA COVID-19

Fsba - aziende artigiane



A chi spetta?

A tutti i lavoratori assunti al 26/02 presso datori di lavoro del settore artigiano che aderiscono ad FSBA o che aderiranno subito dopo la domanda per causale "covid-19-coronavirus".



Qual'è la durata?

L'assegno ordinario di Fsba ha una durata massima di 20 settimane a partire dal 26 febbraio 2020 e per il momento fino al 25 aprile.



A quanto ammonta l'importo dell'assegno?

La misura dell'integrazione è pari all'80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive che sarebbero spettati per le ore non prestate (in caso di part-time dovrà essere riproporzionata alla percentuale di riduzione). Il massimale per l'anno 2020 è:

€ 1.129,66 per le tutte le retribuzioni



Chi paga l'assegno ordinario FSBA?

L'azienda non può anticipare l'assegno ordinario di FSBA, è previsto solo il pagamento diretto da parte del Fondo.



Che cosa matura in caso di sospensione?

In caso di sospensione totale non maturano i ratei di ferie, permessi, 13^a e 14^a. Il Tfr matura anche in caso di sospensione a zero ore.



Spettano gli assegni famigliari?

In caso di sospensione in gli assegni famigliari non saranno riconosciuti da FSBA ma dovrà essere pagato nel normale cedolino paga.



Che succede in caso di malattia?

Se durante la sospensione a zero ore insorge la malattia il lavoratore continuerà ad usufruire dell'assegno Fsba. Se la malattia è precedente, qualora il personale in forza all'ufficio, reparto, squadra ha sospeso l'attività il lavoratore entrerà in Fsba, qualora non verrà sospesa la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto o squadra o la sospensione sarà ad orario ridotto prevarrà la malattia.

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi sindacali della CGIL nelle Marche